

# **LISTE SUPPLETORIE**

## **AI REGISTRI DELLO STATO CIVILE**

*A cura di:*

*Migliore Domenico Nicolas*



( N.º 70. ) *DECRETO contenente le disposizioni pe' casi di dispersione o distruzione de' registri dello stato civile.*

Napoli, 16 Agosto 1815.

Volendo provvedere a' mezzi onde rimpiazzare i registri dello stato civile, che in qualunque modo sieno stati o possano essere dispersi o distrutti;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno;

Abbiamo **DECRETATO E DECRETIAMO** quanto siegue :

**ART. 1.** In caso di dispersione o distruzione de' registri dello stato civile, o di una parte di essi, i libri parrocchiali faranno fede provvisoriamente fino a che non si sarà supplito a' primi nel modo indicato nel presente decreto.

rimpiazzare i registri mancanti. Quando le copie si estrarranno dall' archivio del tribunale di 1.<sup>a</sup> istanza, dovranno essere collazionate dal presidente del tribunale, dal procuratore regio e dal cancelliere, e firmate inoltre ad ogni foglio dal solo presidente. Quando si estrarranno da un archivio comunale, dovranno essere collazionate dal sindaco, dal cancelliere e dal giudice di pace del circondario, il quale dovrà inoltre firmarle ad ogni foglio.

3. Laddove i detti registri manchino assolutamente, vi sarà supplito da una Commissione comunale composta dal sindaco, dal giudice di pace o da un supplente, dal parroco e da due tra' più anziani del comune scelti da' tre primi, ed assistita dal cancelliere comunale, che si formerà in caso di bisogno a cura dell' Intendente della provincia.

4. La Commissione formerà quattro liste, una per le nascite, un' altra pe' matrimonj, una per le morti, l' ultima per gli atti diversi.

Ciascuna di queste liste conterrà, secondo l'ordine cronologico, il più che sarà possibile, le date delle nascite, de' matrimonj, delle morti e di ogni altro atto, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio degl' individui cui riguardano, e de' loro padri e madri.

5. La Commissione nel comporre le liste tirerà le notizie da' libri parrocchiali, da' registri e carte pubbliche, o di famiglia, da dichiarazioni



de' parenti. Dalla combinazione di questi e di altri schiarimenti che la Commissione potrà raccogliere, essa dovrà acquistare quella certezza morale che è necessaria a garentire l'esattezza delle liste.

6. Le liste così formate saranno affisse, dopo l'emanazione de' bandi ne' luoghi consueti, per lo spazio di due mesi, tanto nel comune al luogo delle pubblicazioni de' matrimonj, quanto nella capitale della provincia nella sala di udienza del tribunale di 1.<sup>a</sup> istanza. Durante il tempo dell'affissione è permesso a chiunque di produrre opposizione contro le liste. Le opposizioni dovranno essere presentate in iscritto innanzi alla Commissione, la quale, presi gli schiarimenti che giudicherà opportuni, dovrà discuterle e definirle anche in iscritto.

7. Scorso il termine per le opposizioni, le liste verranno rimesse al tribunale di 1.<sup>a</sup> istanza della provincia unitamente alle carte sulle opposizioni, ove ve ne sieno. Il tribunale, inteso il procuratore regio e gli opposenti, se ne compariscano, pronunzierà definitivamente ed inappellabilmente, sulle opposizioni prodotte, ed omologherà e dichiarerà esecutive le liste, le quali in seguito terranno luogo di registri dello stato civile. Gli originali rimarranno depositati nell'archivio del tribunale, e le copie autentiche colla firma del presidente, del procuratore regio e del cancelliere, munite del suggello del tribunale, saranno depositate nell'archivio comunale.

8. I nostri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO,

Da parte del Re

*Il Ministro Segretario di Stato,*

Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

*Pubblicato in Napoli nel dì 26 di Agosto 1815,*



## LISTE SUPPLETORIE AI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

Con il R.D. 16.8.1815 n.70 Ferdinando di Borbone introduce l'obbligo, per i Comuni, di procedere alla compilazione di "liste suppletorie" per surrogare i registri di Stato Civile eventualmente smarriti o distrutti, fissando le fasi attraverso le quali deve passare l'*iter* per la formazioni di tali liste.

Preliminarmente si dispone che in luogo dei registri mancanti, fin quando le liste suppletorie non siano compilate, facciano fede i Libri parrocchiali (nel periodo Borbonico, a differenza di quanto avveniva nel Decennio francese, per tutto ciò che concerne lo Stato Civile viene attribuita grande importanza alla documentazione ecclesiastica).

Viene poi stabilito che, ove manchi presso gli Archivi del Comune e del Tribunale di prima istanza un secondo esemplare dei registri smarriti, da cui possa trarsi una copia, venga costituita una Commissione, di cui faranno parte il Sindaco, il Giudice di Pace, il Parroco e due tra i più anziani del Comune, scelti dai suddetti, ed assistita dal Cancelliere comunale, incaricata di compilare, per l'anno o per gli anni di cui trattasi, le quattro liste dei Nati, dei Matrimoni, dei Morti e degli Atti Diversi.

Il compito di tale Commissione è, in pratica, quello di ricostruire, nel modo più preciso e completo possibile, la successione cronologica delle nascite, dei matrimoni, dei decessi, indicando per ciascuno la data accertata o presunta, i nomi e cognomi, la professione e il domicilio dei soggetti, la loro paternità e maternità.

Per la formazione di tali liste le notizie saranno attinte dai libri parrocchiali e, subordinatamente, dai "Registri e carte pubbliche o di famiglia" e da dichiarazioni dei parenti.

Così formate, le Liste vengono affisse per due mesi tanto nel Comune, nel luogo consueto delle pubblicazioni dei matrimoni, quanto nel capoluogo di

provincia, nella sala d'udienza del Tribunale di prima istanza. Durante questi due mesi, chiunque vi abbia interesse ha facoltà di produrre opposizioni alle Liste, presentandole per iscritto ed indirizzandole alla Commissione, che le discuterà.

Scaduto il termine ultimo per le opposizioni, le Liste vengono inviate al Tribunale di prima istanza competente per territorio, unitamente agli eventuali ricorsi. Il Tribunale, ascoltato il Procuratore Regio e gli eventuali ricorrenti, se chiedano di intervenire, si pronuncia sulle opposizioni e poi omologa e dichiara esecutive tali liste. Gli originali rimangono custoditi negli Archivi del Tribunale, mentre le copie, autenticate con firma del Presidente, del Procuratore Regio e del Cancelliere e col sigillo del Tribunale, vengono depositate nell'Archivio Comunale e sostituiscono a tutti gli effetti i Registri di Stato Civile che esse vanno a rimpiazzare.

Caserta, 2 febbraio 1999.

IL RIORDINATORE

Domenico Nicolas Migliore

